

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2661

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio Regionale della Valle d'Aosta

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 FEBBRAIO 1991

Adeguamento alla normativa comunitaria della legge 1° marzo 1986, n. 64: «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»

ONOREVOLI SENATORI. - In data 20 marzo 1990 la Corte di Giustizia della CEE ha dichiarato con sentenza l'incompatibilità della legge 1° marzo 1986, n. 64, con il Trattato istitutivo della Comunità economica europea.

In particolare si considerano illegittime quelle disposizioni che estendono a tutti gli enti pubblici, nonché alle imprese a partecipazione statale e alle unità sanitarie locali, l'obbligo di rifornirsi per una certa quota (30 o 50 per cento) dei loro acquisti presso imprese industriali, agricole e artigiane impiantate nel Mezzogiorno.

La motivazione che sta a fondamento della citata sentenza considera primaria-

mente la violazione operata dalla legge italiana rispetto al disposto dell'art. 30 del Trattato di Roma. Secondo la Corte di Giustizia infatti le disposizioni di cui alla legge n. 64 del 1986 limitano la libertà di circolazione nel Mercato comune in quanto impediscono «alle amministrazioni interessate di approvvigionarsi per una parte delle loro necessità presso imprese situate in altri Stati membri».

Tra l'altro la stessa Corte ha sottolineato che la disposizione di cui all'articolo 30 del Trattato deve essere interpretato nel senso che alla libertà di movimento delle merci prevista dal suddetto articolo non possono essere ammesse deroghe.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le autorità italiane avevano a suo tempo giustificato la riserva prevista dalla legge n. 64 del 1986, sostenendo la tesi che la deroga era ammessa dall'articolo 92 del Trattato in quanto si trattava di un aiuto a zone depresse. Al contrario la recente sentenza dichiarando espressamente il divieto di deroghe all'articolo 30 del Trattato, anche in relazione all'articolo 92 dello

stesso, sancisce l'illegittimità della disciplina in questione.

Le disposizioni in oggetto risultano inoltre discriminanti nei confronti delle imprese valdostane, danneggiate sul piano della concorrenza. La presentazione dell'allegato disegno di legge si ispira pertanto sia al doveroso rispetto della normativa comunitaria sia alla tutela della nostra imprenditoria.

## **DISEGNO DI LEGGE**

---

### **Art. 1.**

1. I commi 16 e 17 dell'articolo 17 della legge 1° marzo 1986, n. 64, «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno» sono abrogati.